

CONVENZIONE PER LA RICHIESTA TELEMATICA DELLE ISCRIZIONI EX ART. 335 C.P.P.

- La Procura della Repubblica di Torino, in persona del Procuratore Capo, consigliere Gian Carlo Caselli

Ed

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in persona del Presidente, avvocato Mario Napoli,

nell'ambito della riorganizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Procura della Repubblica, al fine di rendere più efficiente il servizio di rilascio della comunicazione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p., migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti addetti allo sportello di rilascio delle predette comunicazioni e ridurre i tempi di attesa per gli avvocati richiedenti le comunicazioni, hanno statuito di introdurre un servizio telematico per il rilascio delle comunicazioni delle iscrizioni a norma dell'art. 335 c.p.p.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Procura della Repubblica di Torino hanno pertanto studiato un sistema per la gestione informatica e telematica delle richieste e delle risposte di comunicazione ex art. 335 c.p.p., basato sull'utilizzo della posta elettronica certificata

Il sistema potrà gestire soltanto le richieste di notizie di reato iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2005 e per il suo funzionamento si concordano le seguenti modalità:

1) Gli avvocati, che sono già tenuti ex lege ad avere una casella di posta elettronica certificata, si iscriveranno al Punto d'Accesso al Processo Civile Telematico (di seguito PDA), gestito dal Consiglio dell'Ordine a norma del D.M. 21/2/2011, n.44;

L'accesso al PDA è consentito solo previa autenticazione a mezzo firma digitale; l'avvocato, pertanto, viene identificato con certezza nel momento in cui accede ed utilizza l'applicativo.

Una volta effettuato l'accesso al PDA la richiesta verrà effettuata utilizzando l'apposito l'applicativo e compilando un form che rispecchia sostanzialmente i moduli scritti attualmente in uso presso gli sportelli Re.GE

2) I moduli a disposizione saranno due:




a) modulo generico per richiesta di iscrizione ex art. 335., quando l'avvocato formula richiesta per conoscere tutti i procedimenti pendenti, indicando soltanto il nominativo del cliente.

b) modulo specifico per richiesta di iscrizione ex art. 335, quando l'avvocato vuole conoscere i riferimenti di uno specifico procedimento e dispone già di un atto del procedimento come querela, verbale di sequestro, verbale di elezione di domicilio, informazione di garanzia e sul diritto di difesa o di un atto di nomina;

3) In caso di modulo *generico*, l'avvocato allegherà alla richiesta compilata telematicamente un file in formato .pdf, contenente la riproduzione la delega alla richiesta ex. Art.335 c.p.p. conferita loro dal cliente.

Nel caso di compilazione del modulo *generico* la delega non verrà inserita in alcun fascicolo ma varrà solo ai fini del rilascio della comunicazione ex art. 335 c.p.p. e pertanto non dovrà essere firmata digitalmente.

Nel caso di compilazione del modulo *specifico*, il difensore allegherà alla richiesta inviata in via telematica un file in formato .pdf contenente la querela, il verbale di elezione di domicilio o il verbale di sequestro: tale l'allegato non dovrà essere firmato digitalmente.

Qualora venga allegata una nomina specifica essa verrà depositata nel relativo fascicolo e, pertanto, dovrà essere sottoscritta digitalmente.

4) La richiesta verrà inviata telematicamente dal PdA, attraverso un unico indirizzo di posta elettronica certificata (pda@pec.ordineavvocatitorino.it), all'ufficio relazioni con il pubblico della Procura, che si è dotato di apposito indirizzo di posta elettronica certificata.

5) La mail arriverà alla PEC dell'ufficio relazioni con il pubblico e potrà essere letta attraverso un programma di gestione della posta elettronica. Le mail verranno smistate in diverse cartelle (almeno quattro), che corrispondono alla postazione di lavoro di ogni operatore.

Ogni mail avrà un numero progressivo, che consentirà di tenere traccia della richiesta (una sorta di registro).

6) La nomina del difensore, allegata alla richiesta di 335 specifico, sarà inviata alla segreteria del P.M. sostituto titolare, via mail e unitamente alla richiesta di nulla osta per la comunicazione ex art. 335; la segreteria



provvederà poi a stampare la nomina e ad inserirla nel fascicolo. La data di deposito sarà quella della ricevuta di consegna della PEC all'URP.

7) L'operatore che riceverà la PEC, così come smistata dal sistema, effettuerà le ricerche al REGE.

Continua a sussistere la distinzione tra fascia A e fascia B. Soltanto per i reati di fascia A o per le materie specialistiche è necessario ottenere il nulla osta del sostituto titolare. La-comunicazione interna tra URP e Segreterie avverrà esclusivamente per mezzo di email, applicando la regola del silenzio assenso, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi concordati, sebbene informalmente, con l'Ordine, i quali sono assolutamente determinanti per l'effettivo sfruttamento da parte degli avvocati del sistema telematico e quindi per il suo successo.


9) L'ufficio, dopo aver effettuato le ricerche al REGE, risponderà con il tasto Rispondi dell'applicativo del software di posta elettronica. La risposta verrà inviata con un messaggio PEC dall'indirizzo dell'ufficio relazioni con il pubblico direttamente alla casella di posta elettronica certificata dell'avvocato che ha inoltrato la richiesta; la mail conterrà la comunicazione delle iscrizioni al registro Re.Ge , es.

- (Con la presente mail si comunicano che non risultano iscrizioni...; oppure "risultano le iscrizioni di cui all'allegato certificato")

La presente convenzione è valida per un anno dalla firma e si rinnova automaticamente alla scadenza.

Torino, 4 febbraio 2013

Il Presidente dell'Ordine
Avv. Mario Napoli



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Gian Carlo Caselli

